



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

Piazza Municipio n. 1 – 09033 Decimomannu (Ca)

Regolamento
Cimiteriale e di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 7.4.2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 28.12.2018
Aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 73 del Vigente Statuto Comunale, ha ad oggetto la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.

Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri provati, alla cremazione delle salme).

I cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2 - Competenze e responsabilità (modificato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2018)

Ai sensi della Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32:

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso d'indigenza del defunto o della famiglia, ovvero in caso di disinteresse, e il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il regolamento di polizia mortuaria definisce, in particolare:
 - a) l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
 - b) i turni di rotazione dei campi d'inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
 - d) la disciplina delle attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) le prescrizioni relative all'affidamento delle urne cinerarie;
 - f) le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS):
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. I comuni forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2, comma 1.

5. I comuni informano la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e riguardo alle imprese funebri operanti nel proprio territorio.

Il Sindaco sovrintende, in qualità di Ufficiale di governo e di Autorità Sanitaria Locale, all'esercizio delle funzioni comunali di cui al presente Regolamento; la gestione di tali funzioni è demandata dal Sindaco, secondo i rispettivi ambiti di competenza, al Responsabile competente in materia di Servizi Demografici (per l'espletamento delle pratiche di natura amministrativa, quali ad esempio le denuncia di morte, il rilascio del permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto salma), al Responsabile delle materie di competenza del Settore Tecnico (con riguardo agli aspetti gestionali inerenti la manutenzione delle infrastrutture cimiteriali e con riguardo agli aspetti tecnico-edilizi ed alle pratiche edilizie per opere cimiteriali).

Art. 2 bis - ATTIVITA' FUNEBRE
(integrato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 32/2018)

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
 - d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali o società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). La SCIA è corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni attestanti il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi, e attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), che sono definiti dalla Giunta regionale, conformandosi alle seguenti disposizioni:
 - a) disponibilità permanente e continua di mezzi, risorse e organizzazione adeguati quali:
 - 1) almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - 2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani e altri articoli funebri e a ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si segnala di volere iniziare l'attività e regolarmente aperta al pubblico;
 - 3) un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi e assunto con regolare contratto di lavoro, quando questa figura non corrisponde con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, a cui sono demandati i poteri direttivi e la responsabilità dell'attività funebre;
 - 4) un minimo di quattro addetti con funzione di necrofori, assunti con regolare contratto di lavoro e in possesso dei previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte; il direttore tecnico, nel caso svolga anche funzioni di necroforo, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;
 - 5) per l'apertura di altre sedi commerciali o filiali, i titolari dell'attività funebre garantiscono, per ogni sede, un addetto alla trattazione delle pratiche amministrative e commerciali, assunto con regolare contratto di lavoro, in possesso dei requisiti formativi, distinto dal personale già computato presso la sede principale;
 - b) i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 4) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità sia acquisita attraverso consorzi, centro servizi e contratti di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire, in via continuativa e funzionale, l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto autorizzato all'attività stessa. Tali contratti o adesioni ai consorzi, regolarmente registrati e depositati presso il comune ove si segnala di voler iniziare l'attività, esplicitano i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre; qualora i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 4),

siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, è data evidenza in fase di presentazione della SCIA, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;

- c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti, devono possedere:
 - 1) fino a sedici contratti sottoscritti con imprese funebri: un minimo di otto addetti necrofori con regolare contratto di lavoro continuativo e tre auto funebri, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto;
 - 2) per ogni contratto sottoscritto con imprese funebri successivo al sedicesimo, in aggiunta alla dotazione minima prevista al punto l), almeno un addetto necroforo assunto con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre ogni quattro contratti, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse e articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge solo nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche o private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. È vietato svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:
 - a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali e i relativi servizi mortuari;
 - b) all'interno degli obitori e dei locali di osservazione delle salme;
 - c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.
5. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, di attività sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti, se non nel tramite di separazione societaria con proprietà diverse, da costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Fatte salve le incompatibilità di cui al comma 5, le norme gestionali dei servizi mortuari, qualora esternalizzati, prevedono affidamenti a società o organizzazioni in grado di garantire l'espletamento dei servizi in affidamento e dunque dotate di adeguata disponibilità di personale, con consone garanzie fideiussorie e assoluta estraneità con i soggetti esercenti l'attività funebre e relativo personale. Nella gestione dei servizi mortuari, previa concertazione in sede regionale come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono garantite adeguate forme di controllo.
7. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e società che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.
8. La Regione istituisce un elenco, consultabile con strumenti di ricerca telematici, delle imprese esercenti l'attività funebre e dei direttori tecnici addetti alla trattazione degli affari.

TITOLO II

DENUNCIA DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI

Art. 3 - Dichiarazione ed accertamento del decesso

1. La dichiarazione di morte deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 72 e ss. Del D.P.R 03-11-2000 n. 396, dinnanzi all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso ai fini della formazione dell'atto di morte da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o in mancanza da un loro delegato, o qualora la morte avvenga senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
2. L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione di morte, deve essere redatta per iscritto in caso di decesso in ospedale, istituti di cura, ect., dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.
3. La dichiarazione e l'avviso di morte debbono intervenire entro 24 ore dal decesso.
4. Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico necroscopo o da altro delegato sanitario che deve eseguire la visita necroscopica non prima di 15 ore ed entro 30 ore dal decesso e compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione da parte dell'ufficiale dello stato civile dell'atto di morte.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo all'Ufficiale dello stato civile, con le modalità sopra indicate.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 4 - Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di stato civile deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.T.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Comune e alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6 - Visita del medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico nominato dall'ATS competente.

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Ufficiale di Stato Civile, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 396/2000.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dal D.P.R. 285/90 agli artt. 8-9-10 e 11.

Art. 7 - Casi di morte per malattia infettiva (modificato ai sensi dell'art. 47 L.R. 32/2018)

In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ATS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento. A tal fine il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ATS e al comune.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 7.

Qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 - Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30 comma 2 e 5 del D.P.R. n. 396/2000, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4 e 6 del presente Regolamento.

Art. 10 - Arti e feti

La sepoltura degli arti e dei feti è decennale.

Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione.

La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta gestazionale inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei diritti di trasporto ed inumazione nonché ai permessi di trasporto e di seppellimento rilasciati dall'ATS.

Art. 11 - Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e/o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati all'Ufficiale di Stato Civile per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede altresì alla comunicazione all'I.S.T.A.T. dei risultati dei riscontri diagnostici ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.P.R. n. 285/90.

Qualora la causa di morte risulti essere una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12 - Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 13- Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14 - Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore dell'ATS, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 15 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'ATS adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 16 - Deposito di osservazione

La camera mortuaria del cimitero, in mancanza di apposito locale destinato a deposito di osservazione, potrà essere utilizzata anche a tale scopo, ai sensi di legge, ossia per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ATS, in relazione agli elementi risultati dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

Durante il periodo di deposito in osservazione, le salme sono sorvegliate dal soggetto incaricato del servizio di custodia, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita; in mancanza del custode, il Sindaco nomina un sostituto che adempia a tali funzioni.

TITOLO IV

DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 17 - Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 18 - Caratteristiche della cassa

Per l'inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole di spessore non inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le caratteristiche a quanto prescritto dagli artt. 74 e 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24. Qualora la salma provenga da un altro Comune, con distanza superiore a 25 km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte dello stesso.

Per le tumulazioni la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte dello stesso.

Per cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, per trasporti interni al Comune di decesso.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19 - Trasporto delle salme

Per "trasporto funebre" si intende qualsiasi trasporto di salme, di parti di cadaveri o di spoglie umane comunque eseguito sul territorio comunale, sia prima, sia durante, sia dopo le esequie funebri.

Tranne che nei casi espressamente previsti al successivo 3° comma, il servizio di trasporto funebre è esercitato, in regime di libera concorrenza, dalle imprese di pompe funebri che siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Le imprese di pompe funebri abitualmente operanti sul territorio sono tenute a comunicare all'Ufficio Tecnico il nominativo di un Direttore Tecnico Responsabile che curerà i rapporti con l'amministrazione Comunale e che sarà responsabile delle operazioni relative al trasporto del cadavere e dovrà garantire che il personale addetto alla movimentazione del feretro sia in regola con i contratti di lavoro della competente categoria professionale.

Art. 20 - Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di un altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ATS, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'ATS, salvo che questa non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ATS competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22 - Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei carri funebri in transito.

Art. 23 - Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le 24 ore dal decesso, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 24 - Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 25 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto funebre è autorizzato dal comune nel quale è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto avvisa il comune di destinazione.

Art. 26 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

In caso di decesso per accertata malattia infettiva-diffusiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto della salma prevista dall'art. 27 del presente Regolamento può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 18 eseguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR 285/90.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco sopra richiamato.

Art. 27 - Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dal Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 25.

Art. 28 - Trasporti di salme da o per Stati esteri

Per i trasporti di salme da o per uno Stato estero si osservano le norme previste dal capo IV del D.P.R. 285/90.

Art. 29 - Decesso su nave ed aeromobili

Per i decessi avvenuti su navi o aeromobili si osservano le norme di cui all'art. 79 dei cui al D.P.R. n. 396/2000.

Art. 30 - Trasporto di ossa e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 24 del DPR 285/90.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto; per le dimensioni e le caratteristiche della cassetta nonché per le modalità di chiusura delle stesse devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

TITOLO VI

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 32 - Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del colombario in cui è stato posto il cadavere.

Art. 33 - Ricevimento di salme e resti mortali

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
- f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 34 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al custode del cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode, o chi ne fa le veci ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione al Comune per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VII

NORME INERENTI LE MODALITA' E LE CONCESSIONI DI SEPOLTURA

Art. 35 - Tipologie di sepoltura

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella nuda terra, sono a tumulazione le sepolture in colombari, ossari o tombe individuali in muratura, cappelle o edicole.

I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti:

- a) dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, con verifica a rischio sismico sia se la struttura è da realizzarsi in opera o con elementi prefabbricati;
- b) pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- c) misura di ingombro libero interno per tumulazioni dei feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza metri 0,75 e di altezza metri 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali le misure non potranno essere inferiori a metri 0,30, metri 0,30 e metri 0,50. Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo mediante la collocazione di piastra in marmo o altro materiale (lapide) resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Sezione I - Sepolture a inumazione

Art. 36 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal capo XIV del DPR 285/90.

Art. 37 - Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 38 - Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto nonché della data di nascita e di morte.

Art. 39 - Scavo della fossa

Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 40 - Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 41 - Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe e sui campi comuni, si possono deporre fiori purché i rami non invadano le tombe vicine. Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile del Settore Tecnico disporrà d'autorità il taglio.

Art. 42 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 43 - Concessioni cimiteriali

La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali indicate al precedente art. 33.

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni vengono accordate previo versamento dei diritti di inumazione nonché ai permessi di trasporto e di seppellimento rilasciati dall'ATS.

La durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile). Se alla scadenza del periodo l'ATS dovesse riscontrare l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri, il Comune dovrà prolungare il turno di rotazione delle esumazioni per il periodo presumibilmente occorrente.

Art. 44 - Revoca e decadenza della concessione

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 45 - Cessazione della concessione – effetti

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tecnico prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Sezione II - Sepolture a tumulazione

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 46 - Sepoltura a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte concesse per una durata superiore al cinquantennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscrivere dal Responsabile Settore Tecnico e dal concessionario.

Art. 47 - Concessioni Cimiteriali

Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.

La concessione è rilasciata dal Responsabile Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu.

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, la concessione dei colombari è rilasciata soltanto in occasione del seppellimento della salma, con esclusione per le cappelle o per le tombe di famiglia.

L'Amministrazione Comunale, con atto della giunta comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n° 5 loculi all'anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all'atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla giunta comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell'arco dell'anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

La prenotazione del loculo potrà avvenire previo pagamento determinato con atto della giunta comunale.

La concessione del loculo prenotato potrà essere revocata, in qualsiasi momento, dall'Amministrazione Comunale in caso di verificata indisponibilità di colombari a disposizione per le tumulazioni, per emergenze sanitarie e ad insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione in uso delle sepolture nei colombari avviene in ordine progressivo secondo lo schema indicato:

7 8 9
6 5 4
1 2 3

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.

Art. 48 - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- c. colombari. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- d. nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- e. cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.

Art. 49 - Pagamento della concessione-cauzione

Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:

- a. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b. l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti, determinate con atto della Giunta Comunale.

Art. 50 - Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

Art. 51 - Decorrenze della concessione – rinnovi

Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art. 48.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.

Art. 52 - Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.

Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 53 - Decadenza delle concessioni cimiteriali

Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono. Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione.

Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 54 - Procedura per la dichiarazione di decadenza

Verificatisi i presupposti di cui al precedente art. 53, al concessionario o agli aventi diritto verrà notificata formale diffida ad eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio non superiore a due mesi.

Decorso invano il termine indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto del Responsabile Settore Tecnico, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.

Laddove il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso all'albo del cimitero per la durata di sei mesi.

Trascorso invano tale periodo, l'avviso verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di ulteriori 30 giorni, dopo di che la concessione si intenderà automaticamente decaduta, di diritto, ad ogni effetto.

Per le sepolture di qualsiasi genere che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino abbandonate da almeno 5 anni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e di scongiurare pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Art. 55 - Conseguenze della decadenza

In conseguenza della intervenuta decadenza, il Comune provvederà alla esumazione e/o alla estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati all'ossario comune del cimitero secondo la procedura di cui al successivo art. 88. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Capo II - Aree per cappelle ed edicole

Art. 56 - Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree indicate in planimetria sotto la voce cappelle.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le norme comuni di cui al precedente capo.

Art. 57 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà rispettare i termini della concessione edilizia comunale.

Art. 58 - Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli ad istruttoria tecnica.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico su conforme parere dell'ATS.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 59 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori-cauzione

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza peraltro occupare altri posti limitrofi, né limitare i viali circostanti impedendo il passaggio delle persone.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 60 - Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- 2) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- 3) ai genitori del titolare (o dei titolari);
- 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Art. 61 - Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Art. 62 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 57, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà una somma pari al 10% del valore dell'assegnazione dell'area restituendo la rimanente somma.

Art. 63 - Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 60.

Art. 64 - Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione di cui al titolo VII del presente Regolamento.

Capo III – Tombe individuali

Art. 65 - Norme per la concessione – rinvio

La concessione di spazi per tombe individuali costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, ed è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I della presente Sezione.

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta) rinnovabili.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 57 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 66 - Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è vietata la sovrapposizione dei feretri.

E' comunque consentita la sovrapposizione di più salme (nel limite massimo di tre), a condizione che le salme stesse siano racchiuse in apposita nicchia separata.

Per la concessione della sovrapposizione secondo le modalità di cui al comma precedente, dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dall'apposito tariffario. E' ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto dal concessionario o successore.

Art. 67 - Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data di concessione. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della salma e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al suo successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per la concessione.

Art. 68 - Rinuncia

Uno o più titolari del diritto d'uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d'uso della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall'Ufficio competente.

La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi dei periodi non goduti.

Capo IV – Colombari

Art. 69 - Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Art. 70 - Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari devono essere distinte, sulle quali può essere riportata un'epigrafe, affissa una fotografia, un portafiori ed una lampada purché eseguite in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Art. 71 - Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni cinquanta (rinnovabili).

Della scadenza della concessione sarà data notizia agli interessati con preavviso di almeno novanta giorni.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi, in subordinazione alle disponibilità del Comune, di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto di scadenza, previa presentazione di apposita istanza da presentare al Settore Tecnico.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 72 - Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi

In caso di mancato utilizzo del loculo e di successiva rinuncia dopo un anno dalla data della concessione, il loculo è riceduto all'Amministrazione Comunale senza alcun indennizzo al concessionario.

Qualora la rinuncia avvenga prima di un anno dalla data di concessione, l'Amministrazione Comunale rimborserà il 50% della somma corrisposta all'atto della concessione stessa.

Capo V – Traslazioni

Art. 73 - Traslazione di salme

Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:

1. E' consentita la traslazione di salme per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero, per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
2. Le domande dovranno pervenire in carta legale, indirizzate al Responsabile Settore Tecnico indicando le generalità precise del defunto e la data del decesso.
3. La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.
4. Le concessioni rilasciate per le salme traslate avranno durata unica cinquantennale, rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.
5. L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo per l'affiancamento dei coniugi e riguarda loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.
6. la somma versata all'atto della prima tumulazione costituisce titolo per la concessione della seconda tumulazione, con esclusione degli oneri della lastra di chiusura del colombario della prima tumulazione, se non riutilizzabile.

Gli oneri relativi alla traslazione si intendono a totale carico del richiedente, comprese le operazioni di risanamento del loculo lasciato libero. Il loculo liberatosi a seguito della traslazione rende libera l'Amministrazione Comunale per procedere ad una successiva e nuova assegnazione.

7. L'Amministrazione Comunale, con atto della giunta comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n° 10 loculi all'anno al fine di consentire la traslazione di salme posizionate nei loculi alti (terza e quarta fila) qualora ne sia stata fatta richiesta da parte di coniuge o convivente con difficoltà a deambulare o che soffrono di patologie che coinvolgono il sistema di controllo dell'equilibrio, per entrambi i casi in modo permanente, comprovate da presentazione di relazione/certificazione medica specialistica. Nell'arco dell'anno solare, la concessione per la traslazione di dette salme, sarà rilasciato secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

Non si eseguono traslazioni dal 1° maggio al 30 settembre come dall'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Capo VI - Ossari e cinerari

Art. 74 - Ossario comune

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 75 - Cellette – ossario

Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette -ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipulazione della convenzione.

Art. 76 - Cellette / cinerarie

Le cellette - cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipula della concessione.

Art. 77 - Fiori, piante e materiali ornamentali

Gli ornamenti floreali, non appena avvizziti, devono essere eliminati a cura di chi li ha depositati.

Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di tre giorni, dopo di che sono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.

I vasi di fiori e ornamenti in genere, possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia o sopra quelle private.

I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi di colombari se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i vasi di fiori e ornamenti in genere, posti nei luoghi comuni, per terra davanti alle tombe private, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, dovranno essere rimossi da chi li ha depositati, in caso contrario saranno rimossi dal personale cimiteriale.

TITOLO VIII

CREMAZIONE

Art. 78 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001

La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001.

la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza della disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da istanza, in conto libero, rivolta al Comune nella quale si attesti che il defunto non aveva espresso parere contrario alla cremazione.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la certificazione di iscrizione all'associazione da parte del rappresentante legale o la presentazione di una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione è un servizio a carico del richiedente.

Art. 78 bis - Registro per la cremazione

Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 79 - Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione

Il trasporto di salme, resti mortali ed ossa umane dal territorio comunale al territorio di altro Comune ai fini della cremazione, così come il successivo trasporto delle ceneri dal luogo della cremazione al cimitero sono autorizzati dal Comune con unico contestuale decreto emesso ai sensi dell'art. 25. Nel caso di decesso avvenuto in altro Comune, ai fini del trasporto delle ceneri da detto Comune al cimitero del Comune di Decimomannu è sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata ai sensi di legge dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 80 - Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.
6. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
7. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
8. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 44 sono annotati:
 - a) il numero progressivo e la data;
 - b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) la modalità di espressione della volontà;
 - d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
9. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
10. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

L'affidamento personale dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto come previsto dalla L. n. 130/01 per essere collocata in colombari privati con destinazione stabile e garantita contro ogni profanazione ai sensi dell'art. 343 del T.U. leggi sanitarie n. 1265/34.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo esattamente individuato e comunque in un manufatto chiudibile ma facilmente ispezionabile e non di libero accesso.

Art. 81 - Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo quelle eventualmente indicate dal Coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 81 bis - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
2. La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

TITOLO IX

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 82 - Autopsia

Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/90.

Art. 83 - Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadaveri si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 285/90.

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 84 - Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione; le esumazioni ordinarie vengono disposte dal custode e saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previo ordine del Sindaco, in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o in caso di cadaveri sottoposti a cremazione, o ancora su ordine dell'Autorità giudiziaria, per esigenze della giustizia.

Art. 85 - Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 86 - Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie presso l'ente ospedaliero all'uopo indicato dalla stessa Autorità Giudiziaria o, in mancanza, in quello più vicino, con la osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e del custode o da chi ne fa le veci.

Art. 87 - Divieto di apportare riduzioni alle salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88 - Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, a totale carico dei richiedenti, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora la predetta ATS constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 89 - Raccolta delle ossa in ossario comune

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 74. A tal fine il Settore Tecnico è tenuto a comunicare ai parenti del defunto, con congruo preavviso (non inferiore a giorni 30 giorni), la data prevista per l'esumazione ed estumulazione. Gli interessati sono tenuti a presentare la

domanda di cui sopra, in carta libera, entro il termine perentorio di 10 giorni prima della data prevista per l'estumulazione/esumazione.

Art. 90 - Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario, il custode del cimitero o chi ne fa le veci e due testimoni.

Art. 91 - Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale da depositare presso il custode del cimitero o chi ne fa le veci.

Art. 92 - Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni o ad altro inferiore che venisse all'uopo fissato dal Ministero della Sanità ai sensi di legge.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

TITOLO XI

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 93 - Competenze

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa (autorizzazione alla sepoltura) il Responsabile cui afferisce il Servizio Demografico;
- b) per la parte amministrativa (concessione cimiteriale) il Responsabile cui afferisce il Settore Tecnico;
- c) per la parte sanitaria l'ATS, competente per territorio;
- d) per la parte tecnica, il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 94 - Custode del cimitero

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci dipende dal Settore Tecnico sia per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dall'ATS per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 95 - Compiti del custode

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il DPR 285/90, nonché dal presente Regolamento Comunale.

Art. 96 - Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode o chi ne fa le veci, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 97 - Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci deve altresì:

- a. aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale dal successivo art. 98;
- b. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d. segnalare all'Ufficio Tecnico LL.PP. eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e. curare la pulizia dei locali del cimitero;
- f. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe,
- g. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi;

h. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
2. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
3. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella ossario;
4. consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XII

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 98 - Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 99 - Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 100 - Prescrizioni particolari

Sono vietati i lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Settore Tecnico.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 101 - Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto e consono alla sacralità del luogo.

E' in ogni caso vietato:

- a. attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b. asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c. recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d. gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e. sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XIII

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO E URBANISTICO-EDILIZIO

Art. 102 - Planimetria cimiteriale

Presso il Servizio Tecnico comunale LL.PP. deve essere conservata una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale, estesa anche alle aree circostanti comprendenti le relative fasce di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata qualora siano creati nuovi cimiteri, soppresso quello esistente o qualora siano apportate allo stesso modifiche e/o ampliamenti.

Tale planimetria dovrà ricomprendere anche l'esatta ubicazione delle tumulazioni con l'indicazione anagrafica dei defunti e delle concessioni di cui al comma 3 dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 103 - Approvazione progetti

La deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento del cimitero esistente e/o di creazione di eventuali nuovi cimiteri deve essere preceduta da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione delle eventuali falde idriche.

All'approvazione dei progetti si procede a norma anche delle leggi sanitarie.

Art. 104 - Relazione tecnico-sanitaria

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

I progetti di ampliamento e/o creazione di nuovi cimiteri devono essere accompagnati dalla relazione socio-sanitaria di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 105 - Caratteristiche del terreno e campi di inumazione

Per quanto concerne le caratteristiche del terreno ed i campi di inumazione si rinvia alle disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 106 Norme igieniche

Il cimitero deve essere realizzato in conformità ai requisiti di legge di cui al Capo X del D.P.R. 285/90. In particolare deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Art. 107 - Deposito di osservazione

Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria può essere utilizzata anche come deposito di osservazione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 13 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del DPR 285/90.

TITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 108 - Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che comportassero responsabilità di natura penale, civile, amministrativa, saranno perseguiti ai sensi di legge.

Art. 109 - Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento previsto dalla Legge 689/81 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i..

Art. 110 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie n.1265/34 e successive modificazioni, nonché la L. n. 130 del 30.03.2001.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 111 - Entrata in vigore del Regolamento

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ai sensi dell'art. 73 comma 2 dello Statuto decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva. Con l'entrata in vigore del presente documento, qualsiasi altro regolamento vigente in materia deve intendersi abrogato.

Art. 112 - Regime transitorio

Per le concessioni cimiteriali in atto valgono le condizioni contrattuali pattuite a suo tempo, salvo che intervenga novazione del rapporto contrattuale.

Le richieste relative al trasferimento di salme tumulate nei colombari e pervenute entro il 31 Dicembre 2018, potranno essere evase compatibilmente alla disponibilità degli stessi colombari.

Per le concessioni da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le norme e le disposizioni nello stesso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e successive modificazioni e quelle di cui alla L.R. Legge regionale 02 agosto 2018, n. 32.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Competenze e responsabilità	2
Art. 2 bis - ATTIVITA' FUNEBRE	3
Art. 3 - Dichiarazione ed accertamento del decesso	5
Art. 4 - Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria	5
Art. 5 - Rinvenimento di resti mortali	5
Art. 6 - Visita del medico necroscopo	5
Art. 7 - Casi di morte per malattia infettiva	5
Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.....	6
Art. 9 - Nati morti.....	6
Art. 10 - Arti e feti	6
Art. 11 - Riscontro diagnostico	6
Art. 12 - Periodo di osservazione normale	7
Art. 13- Periodo di osservazione cautelativo	7
Art. 14 - Riduzione del periodo di osservazione	7
Art. 15 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.....	7
Art. 16 - Deposito di osservazione	7
Art. 17 - Deposizione del cadavere nel feretro	8
Art. 18 - Caratteristiche della cassa	8
Art. 19 - Trasporto delle salme.....	9
Art. 20 - Caratteristiche dei carri per il trasporto.....	9
Art. 21 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive	9
Art. 22 - Orari dei trasporti funebri	9
Art. 23 - Trasporto di salme in altro Comune.....	9
Art. 24 - Modalità per il trasporto fuori Comune.....	10
Art. 25 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.....	10
Art. 26 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva.....	10
Art. 27 - Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri.....	10
Art. 28 - Trasporti di salme da o per Stati esteri	10
Art. 29 - Decesso su nave ed aeromobili	10
Art. 30 - Trasporto di ossa e resti mortali.....	10
Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura.....	11
Art. 32 - Custodia dei documenti	11
Art. 33 - Ricevimento di salme e resti mortali	11
Art. 34 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	11

Art. 35 - Tipologie di sepoltura	12
Sezione I - Sepulture a inumazione	12
Art. 36 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni	12
Art. 37 - Forma e classe dei campi.....	12
Art. 38 - Cippi indicativi	12
Art. 39 - Scavo della fossa	12
Art. 40 - Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti	13
Art. 41 - Ornamento con fiori e piante	13
Art. 42 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione	13
Art. 43 - Concessioni cimiteriali	13
Art. 44 - Revoca e decadenza della concessione	13
Art. 45 - Cessazione della concessione – effetti	13
Sezione II - Sepulture a tumulazione	14
Capo I - Disposizioni comuni	14
Art. 46 - Sepoltura a tumulazione	14
Art. 47 - Concessioni Cimiteriali	14
Art. 48 - Tipi e durata delle concessioni	15
Art. 49 - Pagamento della concessione-cauzione	15
Art. 50 - Doveri dei concessionari	15
Art. 51 - Decorrenze della concessione – rinnovi.....	15
Art. 52 - Scadenza della concessione	15
Art. 53 - Decadenza delle concessioni cimiteriali	16
Art. 54 - Procedura per la dichiarazione di decadenza	16
Art. 55 - Conseguenze della decadenza.....	16
Capo II - Aree per cappelle ed edicole.....	16
Art. 56 - Concessione dell'area	16
Art. 57 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	17
Art. 58 - Modalità per la presentazione dei progetti	17
Art. 59 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori-cauzione.....	17
Art. 60 - Diritti di sepolcro.....	17
Art. 61 - Ossari, cinerari, colombari	17
Art. 62 - Mancata utilizzazione dell'area	17
Art. 63 - Salme o resti provenienti da altri Comuni.....	17
Art. 64 - Manutenzione delle opere.....	18
Capo III – Tombe individuali	18
Art. 65 - Norme per la concessione – rinvio.....	18
Art. 66 - Sovrapposizione di salme.....	18

Art. 67 - Termini per la costruzione del monumento	18
Art. 68 - Rinuncia	18
Capo IV – Colombari	18
Art. 69 - Norme per la concessione.....	18
Art. 70 - Lastre di chiusura ed ornamenti	19
Art. 71 - Diritto di sepoltura e durata della concessione	19
Art. 72 - Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi	19
Capo V – Traslazioni	19
Art. 73 - Traslazione di salme.....	19
Capo VI - Ossari e cinerari	20
Art. 74 - Ossario comune	20
Art. 75 - Cellette – ossario	20
Art. 76 - Cellette / cinerarie.....	20
Art. 77 - Fiori, piante e materiali ornamentali	20
Art. 78 - Autorizzazione alla cremazione.....	21
Art. 78 bis - Registro per la cremazione	21
Art. 79 - Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione.....	21
Art. 80 - Urna cineraria	22
Art. 81 - Trasporto delle urne con le ceneri	22
Art. 81 bis - Dispersione delle ceneri.....	23
Art. 82 - Autopsia	24
Art. 83 - Imbalsamazioni.....	24
Art. 84 - Esumazioni	25
Art. 85 - Esumazioni straordinarie.....	25
Art. 86 - Salme esumate per ordine dell’Autorità giudiziaria.....	25
Art. 87 - Divieto di apportare riduzioni alle salme	25
Art. 88 - Trasferimento di feretri in altra sede	25
Art. 89 - Raccolta delle ossa in ossario comune	25
Art. 90 - Personale che deve presenziare alle operazioni	26
Art. 91 - Verbale delle operazioni	26
Art. 92 - Estumulazioni	26
Art. 93 - Competenze	27
Art. 94 - Custode del cimitero	27
Art. 95 - Compiti del custode.....	27
Art. 96 - Tenuta dei documenti obbligatori	27
Art. 97 - Obblighi del custode seppellitore.....	27
Art. 98 - Orario di apertura del cimitero	29
Art. 99 - Divieto d’ingresso.....	29

Art. 100 - Prescrizioni particolari.....	29
Art. 101 - Norme per i visitatori.....	29
Art. 102 - Planimetria cimiteriale	30
Art. 103 - Approvazione progetti	30
Art. 104 - Relazione tecnico-sanitaria.....	30
Art. 105 - Caratteristiche del terreno e campi di inumazione	30
Art. 107 - Deposito di osservazione	30
Art. 108 - Contravvenzioni	31
Art. 109 - Accertamento delle contravvenzioni.....	31
Art. 110 - Regolamento speciale di polizia mortuaria.....	31
Art. 111 - Entrata in vigore del Regolamento.....	32
Art. 112 - Regime transitorio	32